This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 875 597

Messina-Scimone

Proposte scientifice-pratiche per la riforma del Codice d procedura penale

1900

D
S
ITA
993
MES
HARVARD
LAW
LIBRARY
Digitized by Google

Digitized by Google

ITALY
118

PROPOSTE SCIENTIFICO-PRATICHE

PER LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Rassegnate a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia

del Regno d' Italia

DAL

DOTTOR ANTONINO MESSINA-SCIMONE

di Palazzolo Acreide (*Sicilia*)

Autore del Progetto Speciale « sulle Lesioni del Viso » già integralmente ammesso nella formazione del Codice penale italiano; nonchè del « Nuovo Progetto di Legge, sull' art. 372 del codice suddetto »; e di altre pubbicazioni medico-legali, scientifiche e letterarie.

BIBLIOTECA LUCCHINI
9409
N.° d' ord. 6125

RAGUSA
TIP. G. B. ODIERNA
1900

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

PROPOSTE SCIENTIFICO-PRATICHE

PER LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Rassegnate a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia

del Regno d' Italia

DAL

DOTTOR ANTONINO MESSINA-SCIMONE

di Palazzolo Acreide (*Sicilia*)

Autore del Progetto Speciale « sulle Lesioni del Viso »
già integralmente ammesso nella formazione del Codice penale
italiano; nonchè del « Nuovo Progetto di Legge, sull' art. 372
del codice suddetto »; e di altre pubbicazioni
medico-legali, scientifiche e letterarie.

RAGUSA
TIP. G. B. ODIERNA
1900

S
J1
993

Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA

L' illustrissimo Signor Professore

Com. Emmanuele Gianturco

Ministro di Grazia e Giustizia

DEL REGNO D' ITALIA

Eccellenza,

Ebbe, la Ecc. V. la squisita cortesia d'inviarmi copia dei principî esposti dalla Commissione Ministeriale, i quali han da servire di base alla Sottocommissione relativa, nella riforma del Codice di Procedura Penale; perchè anche io, secondo le ragioni di mia possibilità, cooperi modestamente a tale obbietto.

Nel rendere, alla Ecc. Vostra, le dovute grazie per sì alto onore, mi permetto di rassegnare al Vostro benigno sguardo, e per adesso, due sole osservazioni scientifico-pratiche, chè a mè sembrano opportune, e che concernano la parte sanitaria della Procedura suddetta; nella lusinga, che verran compatite e tenute in conto dalla Sottocommisione cennata, perchè mirano alla maggiore esattezza e regolarità della Procedura in parola.

Perdoni lo ardire: mentre col più sentito rispetto mi ripeto.

Della E.ª V.ª Ill.ma

Devotissimo Servitore

D.r ANTONINO MESSINA-SCIMONE

Digitized by Google

PRIMA PROPOSTA

Sull'art 131 della Procedura Penale vigente

Stabilire, per precisione di linguaggio, esattezza di scienza e retta applicazione di giustizia, che la descrizione delle lesioni personali (giacchè le parole « ferite e percosse » sono state tolte dal codice penale italiano) si faccia piuttosto dai periti sanitarî, sotto l' occhio del giudice istruttore, e non da quest'ultimo; come coloro che sono i veri conoscitori ed espositori tecnici dei fatti, che forman obbietto di esame (1); acciocchè il loro giudizio ben corrisponda, nello insieme delle idee, alla natura delle lesioni predette. (2).

---

(1) S' intende benissimo, che i medici pratici chiamati dalla giustizia, perchè riconosciuti onesti ed intelligenti, debbono saperne più d' ogni altro che non é della scienza; e sanno meglio adattare la esposizione dei fatti che osservano, (altronde sotto la santità del giuramento e nanti il magistrato d' istruzione) al giudizio che si hanno formato in mente: ciò che giova anche nel caso di una rivista di altri periti non presenti, all'oggetto d'un maggiore schiarimento.

(2) Parlasi di « natura delle lesioni personali » e non più di durata di malattia e d' incapacità al lavoro, per stare meglio a quanto si spera di essere presto accolto su ciò che si è detto (coll'approvazione unanime dei più competenti in giurisprudenza ed in medicina) nel « Nuovo Progetto di legge sul relativo importantissimo art. 372 del Codice Penale Italiano, rassegnato a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia ed alle Camere Legislative del Regno d' Italia, ed umiliato a Sua Real Maestà, Vittorio Emanuele III. Nostro Signore, dal Dottor Antonino Messina Scimone di Palazzolo Acreide »; ove si trovano modestamente esposte tutte le più possibili ragioni al riguardo (Ragusa tip, G. Destefano 1900). Però, a comprendere maggiormente l'importanza di queste proposte, si possono anche leggere le « Considerazioni medico-giuridiche, del medesimo Dottor Messina Scimone, sull'art. 332 del Progetto Savelli pel Codice penale suddetto », dedicate a S E. il Ministro Pessina (Catania tip. Galati 1885); le « Riflessioni di giurisprudenza-medica, dello stesso Autore, sull' art. 353 dell'ultimo Pro-

Digitized by Google

SECONDA PROPOSTA

Sull' art. 132 della Procedura Penale vigente

Nel caso che i periti sanitarî, non possano dare immediatamente il loro giudizio (3), si abbiano la facoltà di determinare il periodo in cui potrà essere più facilmente emesso e stabilito: poichè sono essi coloro quali sanno comprendere appieno i modi dell' andamento fisio-patologico che si presentano nelle lesioni personali in disamina (4).

---

getto Zanardelli, pel Codice surriferito » (La Campana di Catania n. 5. 1888): nonchè, « le Illustrazioni al Progetto speciale sulle lesioni del viso » presentato da esso Dottor Messina Scimone al prelodato Ministro Zanardelli, e da sì insigne Legislatore già ammesso integralmente nel Codice penale italiano in vigore. (Noto tip. Zammit 1890).

(3) Il celebre Professore Bayard raccomanda, al proposito delle lesioni personali gravi, di non doversi emettere mai il giudizio, dai periti sanitarî, nella prima osservazione. Man: dé medec. leg. cap, II, pag. 82.

(4) Fa certo meraviglia, come taluni commentatori dell'attuale procedura penale, senza ragion di sorta, dichiarino (in nota), che la facoltà di fissare il termine pel giudizio da darsi, spetti al giudice, anzichè ai periti sanitarî (Malchiodi, cod. proc. pen. pag. 53); nell'atto che l'art. 132 in esame, semplicemente dice di « dare il giudizio nel termine che la qualità delle lesioni personali sarà per richiedere »: qualità, che soltanto si può considerare, ben s' intende, da chi è instruito in medicina e non in legge. — Ciò disvela chiaramente il male commesso nella compilazione del nuovo Codice penale italiano e nelle modifiche apportate all' ancor vigente Procedura Penale, per non essere stati adibiti anche uomini competenti d'ogni materia ed anzitutto della scienza medica: giacchè il rinomato giurisprudente Tiraquello dice: « Legum scientia atque medicina sunt veluti quadam cognatione conjunctæ; ut qui jurisperitus est, idem quoque sit medicus »; ed il sommo giureconsulto Carmignani soggiunge: « Le modificazioni che han subito in ispecie le instituzioni criminali, sono assolutamente dovute all' influenza, che, sopra la legge, esercita la medicina ». (Elem. di Dir. Pen. vol. II.)

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google